

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 55/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima.		
NUMERO ATTO	COM (2010) 611 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0303 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	28/10/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	28/10/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	30/12/2010		
ASSEGNATO IL			
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	16/12/2010
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	09/12/2010
OGGETTO	La proposta di regolamento intende modificare il regolamento con il quale, il 27 giugno 2002, era stata istituita l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), onde metterla nelle condizioni di affrontare le nuove sfide legate alla sicurezza sui mari. Le modifiche riguardano tanto i compiti affidati all'EMSA, quanto la struttura dell'Agenzia e le sue capacità di programmazione nel breve e nel medio periodo.		
BASE GIURIDICA	La proposta si fonda sull'art. 100, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea". In realtà, già con il regolamento istitutivo e sempre più con le modifiche intervenute al fine di far fronte a gravi incidenti nel settore della navigazione marittima, l'EMSA assolve importanti funzioni di tutela ambientale, che sembrano esulare almeno in parte dall'ambito definitorio dell'art. 100 TFUE e chiamare in causa l'art. 192, par. 1 TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, sempre con procedura legislativa		

ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. L'eventuale adozione di una doppia base giuridica, legata alla gamma sempre più ampia degli ambiti di intervento dell'EMSA, non appare irrilevante, in quanto l'art. 193 del TFUE prevede esplicitamente che "i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti (purché compatibili con i trattati) per una protezione ancora maggiore".

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

Conforme, in quanto le misure proposte intervengono su una legislazione già vigente, estendendo i poteri dell'EMSA all'esclusivo fine di accrescere l'efficacia della sua azione nel nuovo quadro delineato dal terzo pacchetto sulla sicurezza marittima.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

Conforme, in quanto le misure proposte intervengono esclusivamente sulle parti del regolamento esistente che richiedono chiarimenti o modifiche.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento in esame è stata preannunciata da due comunicazioni, rispettivamente del 2005 e del 2009, nelle quali la Commissione europea dichiarava l'intenzione di coinvolgere l'EMSA nell'attuazione delle misure in cui si articola il terzo pacchetto sulla sicurezza marittima e di riesaminare il mandato e il funzionamento dell'EMSA "in modo che l'assistenza tecnica e scientifica che questa fornisce agli Stati membri e alla Commissione risulti ulteriormente rafforzata".

Nelle sue conclusioni del 30 marzo 2009 il Consiglio ha a sua volta invitato la Commissione a elaborare misure destinate "a intensificare i lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per fornire assistenza tecnica e scientifica agli Stati membri e alla Commissione". Ad analoghe conclusioni era giunta anche una valutazione esterna indipendente sul funzionamento del regolamento 1406/2002, commissionata dalla stessa EMSA alla fine del 2007.

Le modifiche apportate al regolamento istitutivo riguardano tanto i compiti dell'EMSA, quanto la sua struttura amministrativa. Per quanto concerne il mandato dell'Agenzia, viene ribadito il suo pieno coinvolgimento nelle misure attuative del terzo pacchetto sulla sicurezza (che disciplina settori-chiave come il controllo da parte dello Stato di approdo, le società di classificazione, la sorveglianza del traffico navale, le indagini sugli incidenti, l'indennità dei passeggeri, i requisiti dello Stato di bandiera e la responsabilità degli armatori); è previsto un maggior coinvolgimento nelle attività di ricerca marittima dell'UE; viene chiarito e rafforzato il tipo di assistenza che l'EMSA deve fornire alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito di varie organizzazioni internazionali e regionali; vengono previste forme di coordinamento e interoperabilità tra i vari sistemi di sorveglianza marittima attualmente in funzione e gestiti direttamente dall'EMSA. Per quanto concerne invece gli aspetti amministrativi, vengono rivisti i criteri di organizzazione delle ispezioni svolte dall'Agenzia, onde evitare potenziali conflitti di interesse derivanti dal coinvolgimento di rappresentanti dello Stato membro coinvolto; vengono regolarizzate le attività di valutazione esterna sull'operato dell'Agenzia; viene espressamente previsto che l'EMSA si doti di una strategia pluriennale, che dovrebbe permettere una migliore visione strategica, mentre l'attuale pianificazione è condizionata principalmente dal ciclo annuale del bilancio.